

Publicato il 05/04/2017

N. 01836/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03702/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3702 del 2016, proposto da:

Alfredo Cataudo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Michele Truppi, Maria Teresa Vallefucoco e Vincenzo Vallefucoco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 4;

contro

Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Felice Laudadio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 15;

nei confronti di

Carlo Petrella, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione:

- quanto all'atto introduttivo, della dichiarazione di decadenza del ricorrente dall'incarico di Presidente del CdA dell'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente nonché dalla carica di direttore facente funzioni della medesima

ASEA – emessa in data 19.7.2016 dal Segretario generale della Provincia di Benevento;

- quanto ai primi motivi aggiunti, depositati in data 16.9.2016, dell'avviso pubblico prot. n. 0057759 D del 27.7.16 per la nomina del Presidente del CdA dell'Azienda speciale A.S.E.A.;

- quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati in data 18.9.2016, del decreto n. 25 del 4.8.2016, con cui il Presidente della Provincia di Benevento ha nominato il dr. Carlo Petrella come nuovo Presidente del CdA dell'Azienda speciale ASEA;

- quanto ai terzi motivi aggiunti, depositati il 23.1.2017, del decreto n. 1 dell'11.1.2017, con cui il Presidente della Provincia di Benevento ha dichiarato nuovamente decaduto dalla carica il ricorrente a far data dal 6.3.2016 e, se lesivo, del richiamato verbale dell'adunanza dell'assemblea straordinaria della società ASEA s.p.a. del 24.10.2013;

e per ottenere il risarcimento del danno ingiusto, in forma specifica ovvero per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi per le parti i difensori presenti all'udienza pubblica del 7 marzo 2017, come da verbale, relatore il cons. Pierluigi Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato il 2.8.2016 e depositato il giorno seguente, il dr. Alfredo Cataudo ha premesso di essere stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente s.p.a. (in prosieguo anche ASEA), con decreto del Presidente della Provincia di Benevento datato 6.3.2013, dopo essersi dimesso

in pari data dalla carica di consigliere provinciale. Il ricorrente ha poi esposto che, con deliberazione del Commissario straordinario (coi poteri del Consiglio provinciale di Benevento) n. 17 del 30.6.2014, ASEA veniva trasformata in azienda speciale e che egli stesso veniva confermato nell'incarico di Presidente del CdA.

Tuttavia, reputando che la fattispecie rientrasse nell'ambito di applicazione della nuova normativa contenuta nel D. Lgs. n. 39 dell'8.4.2013 ed entrata in vigore il 4.5.2013 – la quale configura come causa di incompatibilità (all'art. 7, comma 2, lettera c) il mancato decorso di due anni dalla cessazione della carica di consigliere provinciale – con provvedimento emesso in data 19.7.2016 dal Segretario generale della Provincia di Benevento, il ricorrente veniva dichiarato decaduto sia dall'incarico di Presidente del CdA che dalla carica di direttore facente funzioni.

Avverso questo primo atto lesivo il dr. Alfredo Cataudo ha proposto il ricorso in epigrafe, ponendo a fondamento della domanda di annullamento le seguenti censure: violazione dell'art. 97 Cost., del D. Lgs. 39/2013 (artt. 7 e 15), dell'art. 29 ter D.L. n. 69/2013, conv. in L. 98/2013, della L. 190/2012 – incompetenza – eccesso di potere per perplessità, illogicità e contraddittorietà con precedenti provvedimenti – travisamento dei fatti – erroneità dei presupposti.

Con una prima serie di motivi aggiunti, depositati in data 16.9.2016, l'istante ha esteso la domanda giudiziale all'avviso pubblico del 27.7.16 per la nomina del nuovo Presidente del CdA dell'azienda speciale ASEA e, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 18.9.2016, al decreto n. 25 del 4.8.2016, con cui il Presidente della Provincia di Benevento ha conferito il suddetto incarico al dr. Carlo Petrella.

Oltre all'azione di annullamento dei gravati provvedimenti, l'interessato ha contestualmente proposto domanda di risarcimento del danno, in forma specifica ovvero per equivalente, chiedendo la conseguente condanna dell'ente pubblico.

Si è costituita in resistenza l'Amministrazione provinciale di Benevento.

La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1537/16 pronunciata nella camera di consiglio del 27.9.2016. L'appello proposto dalla Provincia di Benevento avverso l'ordinanza di questo T.A.R. è stato respinto dalla Sezione quinta del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5366/16, in esito alla camera di consiglio dell'1.12.2016.

Con ricorso depositato il 13.12.2016, l'interessato ha chiesto l'esecuzione della pronuncia cautelare attraverso l'ordine di reintegro nella carica dalla quale è stato dichiarato decaduto. Alla camera di consiglio del 12.1.2017, il ricorrente ha rinunciato all'istanza proposta ai sensi dell'art. 59 c.p.a., considerato che nelle more del giudizio, con decreto n. 1 dell'11.1.2017, il Presidente della Provincia di Benevento lo ha ulteriormente dichiarato decaduto dalla carica, sulla base di una diversa motivazione, a far data dal 6.3.2016.

Con un terzo atto per motivi aggiunti, depositato il 23.1.2017, l'istante ha pertanto impugnato il menzionato decreto n. 1 dell'11.1.2017 e, se lesivo, il verbale dell'adunanza straordinaria della società ASEA s.p.a. del 24.10.2013, ivi richiamato.

Le parti hanno depositato memorie difensive a sostegno delle rispettive difese.

In particolare, con la memoria prodotta il 16.2.2017, l'Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, concludendo comunque per il rigetto delle domande attoree anche nel merito in quanto infondate.

La parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni avversarie, sia in rito che sul merito, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.

All'udienza pubblica del 7 marzo 2017, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Come anticipato nella parte in fatto, nel presente giudizio è controversa la legittimità degli atti con cui la Provincia di Benevento ha dichiarato per due volte decaduto il ricorrente dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Direttore facente funzioni dell'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente – inizialmente costituita nella forma di s.p.a. a totale partecipazione pubblica poi trasformata in azienda speciale – ha indetto avviso pubblico per la nomina del nuovo Presidente del CdA di ASEA ed ha conferito il relativo incarico a diverso soggetto, in esito allo svolgimento della procedura selettiva.

2. In via preliminare va affrontata la questione di giurisdizione, sollevata dalla Provincia di Benevento con riguardo agli atti con cui è stata dichiarata la decadenza dall'incarico, sul rilievo secondo cui gli stessi inciderebbero su una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo, consistente nella pretesa alla conservazione del rapporto intercorrente con l'Amministrazione, configurabile come rapporto di servizio onorario.

Ad avviso del Collegio, l'intera controversia, come sopra delineata, ricade nella giurisdizione generale di legittimità di questo giudice amministrativo.

Invero, posto che neanche l'ente resistente dubita del carattere pubblicistico del potere di conferimento dell'incarico *de quo*, la stessa conclusione s'impone, per esigenze di simmetria e per il principio del *contrarius actus*, anche per le determinazioni autoritative con le quali il *munus publicum* viene a cessare, ivi compresi gli atti di decadenza dallo stesso, con la conseguenza che la contestazione in ordine ai provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio della suddetta potestà soggiace, ex art. 7, commi 1 e 4, del cod. proc. amm., alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28.12.2012, n. 6692; sez. VI, 14.2.2017, n. 639; T.A.R. Milano, sez. I, 29.11.2010, n. 7401; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 10.9.2015, n. 613).

Va precisato che, con riferimento al primo atto gravato, l'autorità emanante ha inteso esplicitamente avvalersi della speciale potestà di vigilanza sul

rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, prevista dall'art. 15 del D. Lgs. n. 39 dell'8.4.2013, che conferisce al Responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica il potere di contestare (comma 1) all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni ivi stabilite (nella specie, la causa di incompatibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) e di segnalare (comma 2) il caso, tra l'altro, all'Autorità nazionale anticorruzione. Va precisato che quest'ultima, nell'ipotesi di cui al comma 3, può anche formulare una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico, e più in generale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, esercita la vigilanza sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013, anche mediante *“l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento”*.

Deve soggiungersi che il conferimento dell'incarico in argomento è correlato all'esercizio di poteri di rilevanza pubblica, ove si consideri, a titolo esemplificativo, che ASEA (di cui il Presidente del CdA ha la rappresentanza legale ed assicura l'attuazione degli indirizzi delineati dal Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 22 dello statuto) svolge l'attività di accertamento dello stato di manutenzione degli impianti termici (ex art. 31 L. n. 19 del 1991), ha la gestione del servizio idrico presso la diga di *Campolattaro*, adotta il *piano programma* (art. 29 dello statuto), che a sua volta contiene, tra l'altro, anche *“le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe”* (cfr. anche art. 28). Nel delineato contesto, in cui sia la designazione che la revoca o la decadenza del Presidente del CdA di ASEA costituiscono espressione di poteri pubblicistici, va ribadito che la posizione giuridica soggettiva correlata assume la consistenza di interesse legittimo, con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione del giudice amministrativo, in base al criterio generale di riparto della giurisdizione basato sul cd. *petitum sostanziale*.

3. Nel merito la domanda impugnatoria è fondata.

3.1. Giova premettere che, con il primo provvedimento di decadenza (emesso in data 19.7.2016), il Segretario generale della Provincia di Benevento, quale responsabile della trasparenza e anticorruzione dell'ente, ha reputato che la fattispecie rientrasse nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 7, comma 2, lettera c, del D. Lgs. n. 39 dell'8.4.2013, per il mancato decorso di due anni tra la cessazione della carica di consigliere provinciale ed il conferimento dell'incarico. Al riguardo deve precisarsi che l'autorità emanante, nel computo del suddetto arco temporale, non ha inteso riferirsi all'originario decreto del Presidente della Provincia di Benevento (datato 6.3.2013) ed alle dimissioni rassegnate in pari data dalla carica di consigliere provinciale – atteso che quest'ultimo decreto è stato adottato certamente prima dell'entrata in vigore (con decorrenza dal 4.5.2013) della nuova normativa contenuta nel D. Lgs. n. 39 dell'8.4.2013 – ma alla deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Benevento (assunta coi poteri del Consiglio provinciale) n. 17 del 30.6.2014, con cui, nel disporsi la trasformazione di ASEA da s.p.a. ad azienda speciale, è stata anche statuita la conferma del ricorrente nell'incarico di Presidente del CdA. In definitiva, secondo l'*iter* argomentativo seguito dall'autorità preposta alla trasparenza e anticorruzione dell'amministrazione provinciale, al momento della deliberazione n. 17/2014, configurata alla stregua dell'assunzione di un nuovo incarico, non era ancora decorso il cd. "*biennio di raffreddamento*" previsto dal D. Lgs. 39/2013.

Oltre alla evidenziata causa di incompatibilità, il provvedimento contestato con l'atto introduttivo del giudizio fa riferimento anche al fatto che l'interessato non avrebbe presentato la dichiarazione, da pubblicare all'albo *on-line* dell'ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", circa l'insussistenza di situazioni ostative alla conferibilità dell'incarico, contravvenendo così alle prescrizioni previste dal citato D. Lgs. 39/2013 e dall'art. 6 dello statuto di ASEA.

Inoltre, nello stesso atto in discussione, si censura pure il verbale n. 1 del 2.3.2015 del CdA di ASEA, nella parte in cui avrebbe attribuito al medesimo

dr. Cataudo, in via aggiuntiva, i compiti di Direttore facente funzioni, così come disciplinati dall'art. 15 dello statuto, in assenza dell'espletamento della selezione pubblica prevista dal precedente art. 14.

3.2. Il secondo provvedimento con cui è stata dichiarata la decadenza – adottato in data 11.1.2017 (ossia dopo la sospensione dell'efficacia del primo atto disposta da questa Sezione ed in pretesa attuazione della misura cautelare) e gravato con gli ultimi motivi aggiunti – poggia invece su una diversa ragione giustificativa, consistente nel fatto che l'efficacia dell'originario decreto di nomina del 6 marzo 2013, avente durata triennale, sarebbe cessata alla scadenza naturale del 6 marzo 2016 (alla stregua peraltro di quanto stabilito dall'adunanza dell'assemblea straordinaria della società ASEA del 24.10.2013).

4. Ad avviso del Collegio entrambe le determinazioni in argomento sono illegittime.

Quanto alla prima, meritano di essere condivise, anche dopo una più approfondita disamina propria della fase di merito, le conclusioni già raggiunte in sede cautelare, dovendosi ribadire che la fattispecie concreta non può farsi rientrare, sotto il profilo temporale, come invece preteso dall'Amministrazione provinciale di Benevento, nella portata applicativa degli artt. 7 e 15 del D. Lgs. n. 39 del 2013, in quanto la già evocata deliberazione n. 17 del 30.6.2014 non può configurarsi alla stregua del conferimento di un nuovo incarico, ricadendo piuttosto nell'istituto della conferma della nomina in precedenza attribuita.

Ciò discende da un duplice ordine di considerazioni.

4.1. Un primo versante argomentativo attiene al fenomeno della trasformazione di una società per azioni (nel caso di specie totalmente partecipata dalla Provincia di Benevento e dunque in *house providing*) in un'azienda speciale, ossia un ente pubblico economico strumentale dell'ente territoriale (cfr. Cassazione, Sez. un., 15.12.1997, n. 12654; T.A.R. Liguria, II, 24.5.1995, n. 272), dotato di personalità giuridica e di autonomia

imprenditoriale, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000. Trattasi di una vicenda che si connota per una cd. *ripubblicizzazione* dell'organismo deputato alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica che, ancorché non espressamente disciplinata dal legislatore – né dall'art. 115 del T.U.E.L., che si occupa del fenomeno inverso della cd. *privatizzazione*, ossia del passaggio cd *progressivo* da azienda speciale verso società di capitali, né dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17.1.2003 n. 6, che non la contempla tra le ipotesi indicate dall'art. 2500-septies cod. civ. – viene nondimeno ritenuta pienamente ammissibile, non considerandosi come tassative le fattispecie previste dal codice civile, ed è stata definita come cd. *trasformazione eterogenea regressiva* (cfr., in particolare, il parere della Corte dei Conti, sezione centrale autonomie, 21.1.2014, n. 2; cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1.2.2011, n. 931; contra, T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 29.6.2012, n. 781). Il fenomeno, infatti, non sembra porsi in contrasto né con le disposizioni civilistiche, atteso che sia l'organismo di partenza che quello di arrivo sono entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, né con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il tema ha assunto stringente attualità, a seguito del referendum popolare del 12-13.6.2011 e delle pronunce della Corte costituzionale (cfr. sentenze 26.1.2011, n. 24 e 20.7.2012, n. 199), con specifico riferimento al tema dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato.

Tanto premesso e venendo al punto controverso, merita condivisione l'opzione ermeneutica secondo cui una siffatta trasformazione da società di capitali unipersonale ad azienda speciale – in modo non dissimile dalle altre ipotesi di trasformazione di una società da un tipo ad un altro (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19.5.2016, n. 10332) – non dà luogo ad una duplice vicenda estintiva-costitutiva, integrando piuttosto un mutamento della forma organizzativa dello stesso soggetto imprenditoriale. Ne consegue l'applicazione del principio generale di continuità dei rapporti giuridici,

valevole per ogni altra ipotesi di trasformazione prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 2498 c.c., secondo il quale *“Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”*. Invero, ferme restando le differenze tra i diversi modelli gestionali (così, ad esempio, le aziende speciali, a differenza delle società di capitali, sono soggette al principio di pareggio di bilancio, ex art. 114, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000), l'elemento fondamentale di continuità può essere identificato *“nell'azienda, quale complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di un'attività di impresa”* (cfr. il già citato parere della Corte dei Conti), di cui va evitata la disgregazione.

Dall'inquadramento appena delineato discende anche la risposta da dare al quesito giuridico circa l'applicabilità del D. Lgs. n. 39 del 2013 all'odierna fattispecie.

Posto che non è contestata la legittimità dell'originaria nomina avvenuta il 6.3.2013, non essendo a quel tempo ancora in vigore la suddetta disciplina, è controverso se la stessa sia applicabile alla deliberazione n. 17 del 30.6.2014, con la quale è stato stabilito di lasciare inalterato il consiglio di amministrazione e quindi di confermare i poteri, la composizione e la durata dell'incarico fino al 15 marzo 2018. Orbene, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità tra il ruolo e le funzioni svolte dal dr. Cataudo – prima come Presidente del CdA della società per azioni partecipata in modo totalitario dalla Provincia poi come Presidente del CdA dell'omonima azienda speciale dello stesso ente locale – porta ad escludere la fattispecie dalla portata degli artt. 7 e 15 del D. Lgs. n. 39 del 2013, con conseguente accoglimento della censura con cui ne è stata denunciata l'erronea applicazione (cfr., in senso analogo, parere ANAC n. 84 del 25.11.2015 in tema di fusione di due società interamente partecipate dalla Regione Lazio).

4.2. Alla medesima conclusione si giunge anche alla luce dell'art. 29-ter del decreto legge 21.6.2013, n.69 – convertito, con modificazioni, in legge 9.8.2013, n. 98 – il quale, come postulato dalla difesa attorea, prevede che gli

incarichi conferiti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013, in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza degli stessi.

4.3. Non vale a supportare la declaratoria di decadenza nemmeno la supposta omessa dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie concreta, *ratione temporis*, per le stesse ragioni già viste sopra, anche dell'art. 20 del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39.

In punto di fatto, peraltro, il ricorrente ha anche dimostrato di aver reso, al momento dell'accettazione dell'incarico, la dichiarazione circa l'insussistenza di cause ostative ai sensi della previgente normativa, come da verbale di assemblea del 15.3.2013, pubblicato integralmente sul portale *web* di ASEA.

In punto di diritto deve aggiungersi che, come lamentato dal ricorrente, il mancato assolvimento degli oneri dichiarativi e di pubblicità non è sanzionata con la decadenza dalla evocata previsione normativa. Invero, come condivisibilmente chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. delibera n. 1198 del 23.11.2016), la sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 – a mente del quale *“ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”* – non è estensibile all'ipotesi della omessa dichiarazione, che non può essere equiparata alla fattispecie della falsa dichiarazione, in ragione del differente trattamento giuridico riservato dal legislatore alle due diverse situazioni e tenuto conto che l'omissione della dichiarazione al momento del conferimento della carica può essere anche *“sanata”* attraverso una dichiarazione rilasciata in un momento successivo (che, secondo quanto precisato dall'ANAC nella citata deliberazione, avrebbe *“l'effetto di rendere la nomina efficace”*, *“a partire dalla data della dichiarazione tardiva”*).

4.4. Meritano accoglimento anche le censure mosse dal ricorrente alla parte del provvedimento in cui gli si contesta l'assunzione aggiuntiva dei compiti di Direttore di ASEA, in assenza dell'espletamento della selezione pubblica prevista dall'art. 14 dello statuto dell'azienda.

Nel verbale n. 1 del 18.9.2014 di ASEA si legge che il CdA: *“In considerazione dell'avvenuta trasformazione societaria e dei tempi necessari per la preparazione ed espletamento di un avviso di selezione pubblica per la nomina di un Direttore dell'ASEA [...] ritiene che i compiti propri del Direttore così come disciplinati dall'art. 15 dello Statuto vigente siano affidati in via temporanea e nelle more del perfezionamento per l'incarico in argomento, in capo al presidente del CDA [...]”*.

Ad avviso del Collegio, l'assunzione in via temporanea delle suindicate funzioni, senza peraltro il riconoscimento del relativo compenso, risulta congruamente motivata e pienamente giustificata dalla fase transitoria del passaggio al nuovo modello organizzativo e dalla connessa esigenza di evitare vuoti decisionali, nelle more dello svolgimento della programmata procedura selettiva, assicurando la continuità gestionale dell'azienda ed il regolare svolgimento dei servizi di interesse collettivo. La decisione, inoltre, trova supporto normativo nell'ultimo comma della richiamata previsione statutaria, secondo la quale *“Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata che contenga la puntuale illustrazione delle circostanze che lo rendano necessario, può avocare a sé taluni compiti propri del Direttore”*.

Al di là delle osservazioni che precedono, come rilevato dal deducente, la determinazione decadenziale risulta *in parte qua* anche sviata ed affetta da incompetenza, atteso che le questioni relative alle scelte gestionali del CdA dell'Azienda non attengono alla materia delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità che legittimano il dichiarato esercizio della potestà prevista dall'art. 15 del D. Lgs. n. 39 del 2013 da parte dell'autorità emanante.

4.5. Alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso introduttivo va accolto, palesandosi fondata la censura di erronea applicazione degli artt. 7 e 15 del D. Lgs. n. 39 del 2013 e di difetto dei presupposti per la

dichiarazione di decadenza del ricorrente, restando assorbiti gli ulteriori profili di doglianza non scrutinati.

Va conseguentemente annullato il provvedimento emesso in data 19.7.2016 dal Segretario generale della Provincia di Benevento.

5. Si palesano fondate anche le censure, dedotte col terzo ricorso per motivi aggiunti, avverso l'ulteriore declaratoria di decadenza, adottata (in data 11.1.2017) sull'assunto secondo cui l'efficacia dell'originario decreto di nomina (del 6 marzo 2013), avente durata triennale, sarebbe cessata alla scadenza naturale (del 6 marzo 2016).

E' dirimente osservare al riguardo che quanto stabilito dall'assemblea straordinaria della società ASEA nell'adunanza del 24.10.2013 è inconferente, essendo stata tale deliberazione superata dal successivo assetto istituzionale attribuito all'organismo con la già citata deliberazione dell'amministrazione provinciale n. 17 del 30.6.2014 – mai revocata o annullata e, dunque, pienamente efficace, con la quale, come si è già detto, è stato stabilito di lasciare inalterato il consiglio di amministrazione e di confermare i poteri, la composizione e la durata dell'incarico fino al 15 marzo 2018 – e con il nuovo statuto dell'agenzia speciale che, all'art. 7, ha confermato la durata quinquennale della carica.

La fondatezza del rilievo consente di per sé di accogliere il gravame proposto con gli ultimi motivi aggiunti e, per l'effetto, di annullare il decreto presidenziale n. 1 dell'11.1.2017.

6. Dall'accoglimento delle domande impugnatrici fin qui scrutinate consegue l'accoglimento anche delle censure di illegittimità derivata, mosse coi primi e secondi motivi aggiunti, contro l'avviso pubblico del 27.7.16 ed il decreto n. 25 del 4.8.2016 di nomina del nuovo Presidente del CdA di ASEA, emessi sulla base della disposta decadenza, che vanno conseguentemente anch'essi annullati.

7. Quanto alla domanda risarcitoria – posto che la sentenza è autoesecutiva e comporta, a seguito della caducazione degli atti sopra specificati, la

riespansione dell'efficacia dell'incarico dal quale il ricorrente è stato illegittimamente dichiarato decaduto – la stessa allo stato non può essere accolta, giacché genericamente proposta senza l'allegazione di elementi concreti dai quali desumere l'esistenza e l'ammontare del lamentato danno ingiusto.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Il contributo unificato va posto anch'esso a carico della Provincia di Benevento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così statuisce:

- accoglie la domanda impugnatoria proposta con l'atto introduttivo e coi tre ricorsi per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla l'atto emesso in data 19.7.2016 dal Segretario generale della Provincia di Benevento, l'avviso pubblico del 27.7.16 della stessa amministrazione ed i decreti presidenziali n. 25 del 4.8.2016 e n. 1 dell'11.1.2017;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- condanna la Provincia di Benevento a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila), oltre agli accessori di legge, ed alla rifusione del contributo unificato;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO